

CONTABILITÀ

Acconto Iva: calcolo, versamento e rilevazione contabile

di **Viviana Grippo**

Il prossimo **27 dicembre** scade il termine per il versamento dell'**acconto Iva** sulla liquidazione Iva del mese di dicembre o del quarto trimestre (liquidazione annuale).

L'acconto versato originerà un **credito verso l'Erario** che verrà stornato in fase di liquidazione mensile del mese di dicembre (entro il 16 gennaio successivo) o in sede di liquidazione annuale (all'interno della dichiarazione Iva annuale), a seconda che l'azienda liquidi l'imposta con cadenza mensile o trimestrale.

I calcoli per la determinazione dell'acconto possono essere eseguiti secondo tre metodologie:

- **storico**, l'acconto è pari all'88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
- **analitico**, l'acconto è determinato con una liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre effettuata sulla base delle operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
- **previsionale**, l'acconto è pari all'88% del debito "**presunto**" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Sono **esclusi** dall'obbligo di versamento dell'acconto:

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2017;
- soggetti cessati prima del 30 novembre 2017 (mensili) o del 30 settembre 2017 (trimestrali);
- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2017 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario dal 1° gennaio 2017;
- soggetti che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#);
- soggetti che nel corso del 2017 sono usciti dal regime dei minimi;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- produttori agricoli esonerati ([articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- soggetti che applicano il regime forfettario ex 398/1991;

- soggetti esercenti attività di intrattenimento ([articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#));
- soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

L'acconto va versato utilizzando il **modello di pagamento F24**, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi neanche nel caso di liquidazione trimestrale, utilizzando alternativamente uno dei seguenti **codici tributo**:

- 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente,
- 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente.

Avvenuto il pagamento la **rilevazione contabile** sarà la seguente:

Erario c/Iva (sp) a Banca c/c (sp)

Anche l'acconto Iva può essere oggetto di **compensazione**.

Si ricorda, **in merito alle compensazioni**, l'esistenza dei limiti di cui sotto che obbligano a specifiche forme di presentazione dei modelli.

F24 con compensazione a saldo zero Privati Entratel o Fisconline
Partite Iva

F24 con compensazione e saldo a debito



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >